



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI CITTADINI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 150 del 26/11/1999

INDICE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	1
ARTICOLO 3 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE.....	2
ARTICOLO 4 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	2
ARTICOLO 5 - VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA.....	2
ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE.....	2
ARTICOLO 7 - EFFICACIA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	2

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica, ad integrazione di quelli previsti dalla L. 109/98, per i cittadini che richiedono al Comune di Desenzano del Garda prestazioni o servizi agevolati in ambito socio-assistenziale o scolastico collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Articolo 2 - Composizione del nucleo familiare

A seconda della prestazione agevolata richiesta il nucleo familiare da assumere come unità di riferimento è composta così come sotto indicato.

Servizi Asili Nido, servizi erogati dal settore Pubblica Istruzione

- richiedente, coniuge o genitore convivente e figli conviventi anche maggiorenni;
- se il minore è senza genitori e convive con i nonni il nucleo di riferimento al fine ISE include anche i due nonni;
- in caso di genitori non separati legalmente né divorziati indipendentemente dal domicilio o dalla residenza del minore, il nucleo familiare preso in considerazione è quello formato da madre, padre e minori;

Servizi erogati dal Settore Servizi Sociali

Servizi residenziali:

- area anziani: richiedente, famigliari tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile;
- area minori: genitori conviventi;
- area handicap: richiedente, coniuge convivente o genitori;

Servizi semi-residenziali:

- area anziani: richiedente, coniuge o convivente e famigliari tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile;
- area minori ed handicap: richiedente, coniuge convivente o genitori e altri famigliari conviventi;

Servizi domiciliari:

- area anziani: se richiesto solo il servizio igiene: richiedente, se richiesti anche altri servizi: richiedente, coniuge o convivente e altri familiari conviventi;

- area minori ed handicap: richiedente, coniuge o genitori;

Aiuti economici:

- richiedente, tutti i componenti del nucleo familiare di risultanza anagrafica.

Articolo 3 - Valutazione della situazione reddituale

- Per i servizi nell'area anziani nonché per tutti i tipi di contribuzione e agevolazioni economiche la situazione reddituale tiene conto anche di tutti i redditi esenti da IRPEF in analogia con quanto previsto dalla legge 237/98 sul reddito minimo di inserimento.
- Per il Centro Socio Educativo, Centro di Formazione Professionale Handicap e Servizio di Formazione all'Autonomia viene inoltre considerato il reddito totale anche non imponibile IRPEF (ad esclusione dell'assegno di accompagnamento) del richiedente, dei genitori ed al 50% dei familiari conviventi oltre il 1° grado, detratte le spese sanitarie documentate così come previsto dalle istruzioni per la dichiarazione dei redditi e gli oneri previdenziali obbligatori.
- Per tutti i servizi erogati l'assegno di mantenimento per i figli viene considerato nell'ambito della capacità reddituale del genitore a cui è affidato il minore.
- Per i servizi e le erogazioni soggette a valutazione sociale si detrae dal reddito l'importo dell'affitto effettivamente pagato e risultante da apposite ricevute, previa allegazione del contratto di locazione debitamente registrato.

Articolo 4 - Valutazione della situazione patrimoniale

- Per i servizi erogati dal Settore Pubblica Istruzione e per il Servizio Asili Nido l'importo complessivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare viene sommato al reddito nella misura del 20% del suo valore al netto delle franchigie previste dalla legge.
- Per i servizi erogati dal settore Servizi Sociali detta percentuale viene definita nel 5% sul valore residuo della prima casa al netto della franchigia e nel 20% sul restante patrimonio.

Articolo 5 - Variazioni alla situazione economica

I redditi considerati sono quelli riferiti all'anno precedente.

Gli utenti sono tenuti a dichiarare al momento dell'autocertificazione eventuali variazioni in aumento o in diminuzione qualora la variazione sia superiore al 50% del loro reddito annuo rispetto a quello dell'anno precedente.

Variazioni in aumento o in diminuzione del reddito annuo superiori al 50% rispetto all'anno precedente comportano l'aggiornamento della situazione reddituale con presentazione di dichiarazione integrativa o con l'indicazione del reddito al momento della presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 6.

Articolo 6 - Dichiarazione sostitutiva del richiedente

Il Comune si riserva di richiedere, in allegato alla dichiarazione sostitutiva, informazioni riguardo al possesso di beni mobili registrati, a consumi telefonici od energetici o ad altri indicatori di capacità contributiva ritenuti significativi.

Il richiedente viene inserito nella fascia massima prevista per i vari servizi nelle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva nei termini della dichiarazione;
- presentazione di dichiarazione incompleta o non corretta;
- rifiuto di rettifica o completamento della dichiarazione.

Articolo 7 - Efficacia e vincolatività delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento saranno efficaci e produttive di effetti dal momento in cui si procederà, per i diversi servizi, all'aggiornamento dei criteri che determinano le modalità di accesso e la compartecipazione al costo. Fino a tale aggiornamento il calcolo del reddito verrà effettuato con i criteri in atto.